

A cura di Alessandro Paglione, Vincenzo Di Tella, Piero Capestrano, Benedetto Gasbarro, Mario Di Bernardo

Il regime del margine: requisiti, adempimenti e metodi di calcolo

Categoria: **Iva**
Sottocategoria: **Varie**

Il c.d. "regime del margine" rientra tra i regimi speciali IVA applicabile su opzione dal soggetto passivo al verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive.

Analizzeremo, di seguito, i requisiti per l'applicazione del regime, gli adempimenti prescritti e i diversi metodi di calcolo previsti dalla normativa.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Requisiti oggettivi	3
Requisiti soggettivi	4
Requisito territoriale	5
Obblighi formali: esercizio dell'opzione e fatturazione	6
I metodi di determinazione del margine	7
Metodo analitico	8
Metodo forfettario.....	10
Metodo globale	12
Ulteriori adempimenti	14

Premessa

Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine” costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che recepisce fedelmente il contenuto della Direttiva CEE n. 1994/5.

Destinato alla compravendita di beni che dopo essere fuoriusciti dal circuito commerciale vi rientrano in quanto “usati”, il regime trova *ratio* e scopo nella necessità di evitare fenomeni di “doppia o reiterata imposizione” in sede di cessione degli stessi “*ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato*” (Cfr. Circolare Min. Finanze – Dip. Entrate 22 giugno 1995, n. 177).

Infatti, per evitare che ciò si verifichi non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Imposta sul Valore Aggiunto: tale differenza costituisce il cosiddetto margine, da cui origina il nome del regime.

In quanto speciale, il regime si caratterizza per la struttura derogatoria rispetto alle regole generali vigenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, anche al fine di perseguire la *ratio* suindicata.

La determinazione del tributo non avviene secondo il meccanismo ordinario “imposta da imposta”, mediante la diade detrazione-rivalsa, bensì mediante il sistema “base da base”.



La base imponibile dell’imposta, calcolata in applicazione del regime, è il c.d. “margine”, che residua a favore del rivenditore, vale a dire la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto del bene oggetto di rivendita, ivi comprese le eventuali spese di riparazioni ed accessorie.

Seppur sembrerebbe, a parere della dottrina, il metodo di calcolo del tributo più giusto, poiché destinato a colpire esattamente il valore aggiunto, in realtà comporta, per l’assenza del meccanismo detrazione-rivalsa, una limitazione del principio di neutralità dell’imposta che è alla base dell’intera normativa Iva.

Poiché trattasi di regime speciale Iva e non di agevolazione, la relativa normativa prescrive la compresenza di una triade di requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali specifici, il cui rispetto è condizione inderogabile (*conditio sine qua non*) di accesso al regime.

Requisiti oggettivi

L'art. 36 del D.L. 41/1995 e la tabella ad esso allegata limitano l'applicazione del regime del margine alle operazioni di compravendita aventi ad oggetto le seguenti tipologie di beni:

analiticamente indicati nella tabella allegata al D.L.

- mobili usati, che siano suscettibili di reimpiego;
- oggetti d'arte, quali: pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, fotografie, statue, arazzi, etc.;
- oggetti da collezione, quali: francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, etc.;
- oggetti di antiquariato, ossia: beni diversi dagli oggetti d'arte e collezione aventi più di cento anni.



OSSERVA - I beni mobili, di qualsiasi genere, devono essere definibili come usati ossia già fuoriusciti dal circuito commerciale in precedenza e suscettibili di formare oggetto di rivendita e reimpiego nello stato in cui si trovano ovvero previa riparazione.

Qualora la riparazione del bene usato lo renda suscettibile di diversa utilizzazione, l'applicazione del regime è sempre possibile purché non siano modificate le originarie caratteristiche tipologiche dello stesso (ad esempio, credenza trasformata in libreria. Cfr. Circolare Min.Finanze – Dip. Entrate n. 177/1995).




ATTENZIONE! - Restano esclusi, invece, i beni realizzati *ex novo* utilizzando, come materie prime, semilavorati e componenti, materiali ricavati da altri beni, seppur usati (ad esempio, rigenerazione di pneumatici o mobili realizzati con legno derivante da altri complementi d'arredo. Cfr. Circolare Min. Finanze – Dip. Entrate n. 177/1995).

Rientra nel novero delle compravendite di beni mobili usati anche il commercio di mezzi di trasporto usati, ivi comprese le autovetture usate.



OSSERVA - Con riferimento all'individuazione della categoria dei "mezzi di trasporto usati", ai fini dell'applicabilità del regime in commento, occorre considerare la dimensione territoriale dell'operazione di compravendita, come segue.



Requisiti soggettivi

Sotto il profilo soggettivo, il medesimo art. 36 individua come categoria di operatori economici che devono applicare il "regime del margine" i soggetti passivi Iva che:

- esercitano **abitualmente** l'attività di commercio (all'ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante, od anche in più di una modalità per volta) dei beni indicati precedentemente;
- svolgano altra attività, ma effettuino **occasionalmente** cessioni di beni rientranti nel regime.



ATTENZIONE! - Coloro che solo occasionalmente operino cessioni di beni rientranti nel profilo del regime del margine non possono, ai sensi del comma 9 dell'art. 36 del D.L. 41/1995, determinare la base imponibile, ossia il margine, con il metodo c.d. globale.

In entrambi i casi, ai sensi del comma 1, la condizione discriminante per l'applicazione del regime è che l'acquisto dei beni da parte del rivenditore sia avvenuto **senza applicazione dell'Iva** presso **"soggetti privati"**, con la conseguenza che egli non abbia sopportato la rivalsa Iva del cedente e, dunque, non possa esercitare la relativa detrazione secondo le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.



ATTENZIONE! - Per espressa previsione normativa, l'espressione "acquisti da privati" non deve essere intesa con riferimento ai soli soggetti privi di partita Iva, ma deve ritenersi comprensiva in generale dei casi in cui il rivenditore abbia effettuato l'acquisto **senza applicazione di Iva** ovvero con **Iva indetraibile**.

Dunque, rientrano nel novero dei soggetti privati, a tal fine:

- soggetti privi di 'partita Iva' residente nello Stato o in uno Stato UE;
- soggetti passivi Iva che non hanno potuto esercitare la detrazione ex artt. 19 e 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972;
- soggetti passivi Iva, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano del 'regime della franchigia';
- soggetti passivi Iva, residenti nell'Unione Europea, che beneficiano, a loro volta del 'regime del margine'.

A questi si aggiungono, per completezza, con riferimento agli oggetti d'arte, l'autore dell'oggetto d'arte e/o suoi eredi o legatari.




OSSERVA - Ai sensi del comma 4 dell'art. 36, l'indetraibilità dell'Iva, eventualmente pagata, non si limita al solo acquisto del bene usato o d'arte, collezione e antiquariato da rivendere, ma si estende a tutte le successive spese accessorie e di riparazione afferenti il bene stesso. Queste, infatti, nelle modalità che vedremo nel prosieguo, concorrono nella formazione e nel calcolo della base imponibile costituita dal c.d. margine.

Requisito territoriale

Dal punto di vista del requisito territoriale, affinché il regime del margine sia applicabile, è necessario che i beni oggetti di rivendita siano stati acquistati in Italia o in un paese dell'Unione Europea. Restano escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell'Ue, poiché in tali casi l'Iva viene pagata in dogana, con conseguente preclusione del regime in questione.



OSSERVA - Fanno eccezione, tuttavia, gli oggetti d'arte, da collezione e di antiquariato che, ancorché importati dal rivenditore, consentono l'applicazione del regime. In questo caso, l'opzione deve essere fatta in sede di dichiarazione di inizio attività o in sede di dichiarazione Iva e vale fino a revoca e, comunque, almeno per il biennio successivo all'anno di effettuazione.



Obblighi formali: esercizio dell'opzione e fatturazione

Dal punto di vista formale, l'obbligo di fatturazione sussiste normalmente, secondo le regole ordinarie Iva: pertanto, nel caso di commercio al dettaglio o in forma ambulante, la fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente; in caso contrario, l'obbligo per tali soggetti è quello dei corrispettivi. Diversamente, il commerciante all'ingrosso soggiace all'obbligo di fatturazione.



ATTENZIONE! - Si ricorda che i soggetti che applicano il regime del margine sono soggetti alla fatturazione elettronica e al nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ex art. 2 del D.L. 127/2015.

Per quanto attiene agli elementi obbligatori da indicare in fattura, si evidenzia che non va indicato l'ammontare dell'imposta distintamente dal corrispettivo, bensì il corrispettivo totale; inoltre, deve essere esplicitamente richiamata la normativa sul regime del margine: in particolare, nella fattura elettronica va indicato, come Natura Operazione, il codice N5.

FATTURA

 Numero: 1
 Data: 15 OTTOBRE 2019

Descrizione	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Iva	Importo
Automobile - Targa RM000000	1,000	€ 3.500,00	€ 0,00	0.00%	€ 3.500,00

Riepilogo IVA

%	Imponibile	Imposta	Spese Acc.	Esigibilità	Riferimenti Normativi
0,00%	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-	ART. 36 D.L. 41/95

Imponibile	€ 0,00
Regime del margine	€ 3.500,00
Totale Documento	€ 3.500,00
Netto a Pagare	€ 3.500,00

Operazione soggetta al regime del margine art. 36 e seguenti del D.L.41/1995 e successive modificazioni.

Inoltre, in quanto facoltativo, il regime del margine va applicato per opzione: l'opzione, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.P.R. 442/1997, è esercitata dal contribuente mediante comportamento concludente - sia in sede di esercizio della stessa che in sede di revoca - ed è esplicitata nel modello Iva relativo all'anno di esercizio o revoca, mediante compilazione del rigo VO9.

VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	comma 2		comma 3		comma 6		comma 2		comma 6	
		Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	Revoche	4	<input type="checkbox"/>

Come anticipato, l'opzione per la determinazione analitica del margine, quand'anche si tratti di un passaggio dal metodo globale all'analitico, vincola il contribuente fino a successiva revoca (esercitata tramite comportamento concludente e comunicata nel rigo VO9) e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno di esercizio.

I metodi di determinazione del margine

Il cardine del regime in esame è costituito dalla base imponibile del tributo Iva che è rappresentata, come anticipato, dal c.d. margine, ossia la differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto del bene oggetto di rivendita, ivi comprese, ai sensi dell'art. 36, comma 1 le spese di riparazione e le spese accessorie.



NOTA BENE – Per spese accessorie devono intendersi gli oneri tributari, eventuali costi di intermediazione (peritali, notarili, di agenzia) e le spese di trasporto, mentre restano escluse le spese afferenti la vendita del bene e le spese generali di amministrazioni e utenze, che soggiacciono, invece, al regime ordinario Iva (Cfr. Circolare Min. Finanze – Dip. Entrate 22 giugno 1995, n. 177).

Ai fini della determinazione del margine, il legislatore ha previsto tre metodi, diversificati a seconda della natura dei beni rivenduti e dei soggetti rivenditori e che comportano meccanismi di calcolo - e relativi obblighi contabili e documentali - differenti:

- analitico;
- globale;
- forfettario.

Metodo analitico

Il metodo ordinario o analitico è ritenuto il metodo di applicazione generale.


Soggetti interessati

È applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, i quali possono optare indifferentemente per uno dei tre metodi consentiti, mentre è obbligatorio per coloro che effettuano solo occasionalmente la vendita di tali beni.

Modalità di calcolo

Ciascuna operazione di vendita è **trattata separatamente** dalle altre e, per ogni cessione effettuata, viene determinata la singola base imponibile come margine lordo positivo o negativo, derivante dalla differenza tra prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto del bene (al lordo dell'eventuale Iva addebitata al rivenditore), aumentato delle spese di riparazione e accessorie (al lordo dell'Iva). Dall'eventuale margine lordo positivo andrà, successivamente, **scorporata** l'Iva dovuta in base all'operazione effettuata.

Dunque, per ciascuna operazione di cessione si avrà:



OSSERVA - Poiché il metodo in esame prevede il trattamento separato delle singole operazioni di rivendita non è ammessa compensazione tra i diversi margini positivi e negativi.

ESEMPIO

La Beta Auto S.r.l. svolge l'attività di rivendita di autovetture usate, applicando il regime del margine ex D.L. 41/1995 e liquida l'iva mensilmente. Supponiamo che nel corso del mese di gennaio 2019, l'azienda abbia effettuato due operazioni di cessione.

Operazione 1: vendita dell'auto targata XX000XX per 1.476 euro, acquistata per 500 euro e su cui sono stati montati ricambi per 200 euro +Iva 22%.

AUTO TG. XX000XX	
Prezzo di vendita	1.476,00
- Prezzo di acquisto	500,00
- Spese accessorie e riparazione	244,00
Margine positivo	732,00

L'operazione realizza un margine di 732,00 euro da cui scorporare l'iva al 22% (relativa alla tipologia di bene).

**Base imponibile = 600 (732/1,22);
Iva= 132 (600x22%)**

Operazione 2: vendita dell'auto targata YY111YY per 2.120 euro, acquistata per 1.500 euro e su cui sono stati effettuati lavori di carrozzeria per 550 euro +Iva 22%.

AUTO TG. YY111YY	
Prezzo di vendita	2.120,00
- Prezzo di acquisto	1.500,00
- Spese accessorie e riparazione	671,00
Margine negativo	-51,00

L'operazione realizza un margine negativo per cui si considera pari a zero e non è alcuna dovuta Iva su di essa.

**Base imponibile = 0;
Iva= 0 euro**

La liquidazione del mese in esame presenterà come debito da versare, la somma degli importi dell'iva relativa alle due operazioni: 132 + 0 = 132 euro.



Registri obbligatori

Peculiarità del metodo analitico è l'obbligatorietà, per i soggetti che lo applicano, dell'istituzione di un apposito registro ("**registro di carico e scarico**") in cui annotare gli acquisti e le cessioni dei singoli beni, specificando **per ciascun bene**:

- data dell'operazione;
- natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti;
- prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale Iva;
- costi di riparazione ed eventuali spese accessorie, al lordo dell'Iva;
- corrispettivo di rivendita;
- margine conseguito.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere compiute entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui tali operazioni sono state effettuate; diversamente, le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto stesso e comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione.



NOTA BENE – Il registro di carico e scarico non è obbligatorio per gli operatori che esercitano solo occasionalmente tali operazioni, poiché i dati relativi all'individuazione del margine e al calcolo dello stesso devono essere annotati separatamente negli ordinari registri Iva.

Inoltre, i soggetti che determinano analiticamente il margine sono obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72) o delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72) in cui annotare i margini, distinti per aliquote.

Metodo forfettario

Il metodo *forfettario*, a norma del comma 5 dell'art. 36, è riservato a specifiche tipologie di beni i cui prezzi di vendite non sono di immediata e semplice rilevabilità e a determinate categorie di soggetti.

Soggetti interessati

Il metodo in esame può essere applicato, solamente, da coloro che esercitano il commercio al dettaglio in forma ambulante, indipendentemente dalla tipologia di beni venduti, nonché per le cessioni di oggetti d'arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d'acquisto irrilevante o indeterminabile, francobolli da collezione e collezioni di francobolli, libri di antiquariato, prodotti editoriali di antiquariato e non, pezzi e parti di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.



OSSERVA - Il metodo forfettario – si specifica - è applicabile sia ai venditori abituali sia agli occasionali dei beni suddetti.

Modalità di calcolo

Il margine lordo viene, in questo caso, calcolato applicando una percentuale fissa (forfettaria), stabilita per legge e diversificata per tipologia di beni, al prezzo di rivendita del bene. La percentuale è considerata comprensiva di tutti i costi afferenti il bene e, dunque, anche di eventuali spese di riparazione ed accessorie.

Percentuale	Tipologia di cessione
60%	<ul style="list-style-type: none"> Oggetti d'arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d'acquisto irrilevante o indeterminabile
50%	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti editoriali di antiquariato, venduti in sede fissa Francobolli e collezioni di francobolli Pezzi e parti di ricambio di automezzi e di apparecchiature elettromeccaniche Beni venduti in forma ambulante (esclusi prodotti editoriali)
25%	<ul style="list-style-type: none"> Prodotti editoriali di antiquariato, venduti da ambulanti Prodotti editoriali, non di antiquariato

Dal margine così determinato, andrà scorporata l'Iva applicando l'aliquota relativa al bene oggetto di rivendita.



ESEMPIO

Il filatelico Mario Rossi vende, nel mese di marzo 2019, una collezione di francobolli per 1.220 euro.

Applicando al prezzo di cessione la percentuale di riferimento (50%), si avrà:

Collezione francobolli	
Prezzo di vendita	1.220,00
*percentuale 50%	610,00
Margine lordo	610,00

L'operazione realizza un margine forfettario di 610,00 euro da cui scorporare l'Iva al 22% (relativa alla tipologia di bene).

**Base imponibile = 500 (610/1,22);
Iva= 110 (500x22%)**

La liquidazione del mese in esame presenterà come debito da versare l'importo di Iva forfettariamente determinato e pari a 110 euro.

Registri obbligatori

Non vi è alcun obbligo di istituzione del registro di carico e scarico, ma la vendita deve essere annotata, secondo le regole e i termini ordinari, nel **registro dei corrispettivi** in un'apposita colonna.

Inoltre, non sussiste obbligo, per coloro che adottano tale metodo, di registrazione degli acquisti, ma le relative fatture devono essere numerate progressivamente e conservate.

Metodo globale

Il terzo ed ultimo metodo, c.d. *globale* è quello tipicamente usato dai rivenditori professionali di beni usati.

Soggetti interessati


Ai sensi del comma 6 dell'art. 36, il metodo globale è applicabile solo dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio dei seguenti beni: veicoli; monete ed altri oggetti da collezione; materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento, compresi accessori; beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; altri beni con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.

Modalità di calcolo

A differenza del metodo analitico, il margine lordo non è determinato in riferimento ad ogni singola operazione, bensì come differenza tra **l'ammontare totale delle cessioni e l'ammontare totale degli acquisti** (comprensivi di eventuale Iva), aumentati delle spese di riparazione e accessorie (al lordo dell'Iva), complessivamente effettuati nel mese o trimestre di riferimento.

L'eventuale margine negativo andrà riportato in diminuzione del margine globale relativo al periodo successivo.

Dunque, per ciascun periodo (mese o trimestre) di liquidazione si avrà:



ESEMPIO

Si consideri nuovamente il caso della Beta Auto S.r.l., svolgente l'attività di rivendita di autovetture usate: l'azienda, che liquida l'Iva mensilmente, ha effettuato, nel corso del mese di gennaio 2019, le due operazioni di cessione precedentemente ipotizzate.

Operazione 1: vendita dell'auto targata XX000XX per 1.476 euro, acquistata per 500 euro e su cui sono stati montati ricambi per 200 euro + Iva 22%.

Operazione 2: vendita dell'auto targata YY111YY per 2.120 euro, acquistata per 1.500 euro e su cui sono stati effettuati lavori di carrozzeria per 550 euro + Iva 22%.

Qualora l'azienda determini il margine con il metodo globale, si avrà:

Gennaio	
Corrispettivi delle cessioni	3.596,00
- costi di acquisto	2.000,00
- Spese accessorie e riparazione	915,00
Margine globale positivo	681,00

La totalità delle operazioni svolte nel mese genera un margine positivo, da cui scorporare l'Iva al 22% (relativa alla tipologia di bene)

Base imponibile = 558 (681/1,22);
Iva= 123 (558x22%)

La liquidazione del mese in esame presenterà, come debito da versare, l'importo di Iva globalmente determinato e pari a 123 euro.

Registri obbligatori

I soggetti che determinano il margine mediante il metodo globale sono obbligati a tenere due registri:

- registro degli acquisti dei beni assoggettati al regime del margine, in cui vanno annotati data dell'operazione, natura, qualità e quantità dei beni ed il relativo costo d'acquisto, comprensivo di Iva e distinto per aliquote;

- registro delle cessioni di tali beni, in cui vanno annotati, oltre alla data dell'operazione, natura, quantità e qualità dei beni ceduti e relativi corrispettivi lordi.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere compiute entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui tali operazioni sono state effettuate; diversamente, le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto stesso e comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione.

Ulteriori adempimenti

Nell'ambito degli adempimenti posti a carico dei rivenditori di beni rientranti nel regime del margine, va, infine, ricordato che, oltre la regolare tenuta dei registri fiscali obbligatori, la vendita al dettaglio di cose antiche o usate deve osservare le prescrizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31).

In particolare, l'art. 128 del T.U.L.P.S. dispone l'obbligo di tenuta del "Registro del commercio di Beni Usati, Antichità e Preziosi": un registro giornaliero ove vanno annotate tutte le operazioni quotidianamente effettuate (data, natura ed esito dell'operazione, prezzo pattuito e riscosso), con indicazione delle generalità di coloro che hanno acquistato o ceduto i beni usati (nome, cognome e domicilio).

Il registro, soggetto ad obbligo di vidimazione presso il Comune ove ha sede il rivenditore, va esibito agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che ne facciano richiesta in sede di controllo.

NOTA BENE – Per il solo commercio di cose usate "prive di valore o di valore esiguo" non sussiste l'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornalieri di cui all'art 128 TULPS (art. 2 D.P.R. 311/2001).

